

Disciplinare dell'Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano (IPIC)

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente provvedimento disciplina, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018), le modalità di gestione dell'Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano (di seguito "IPIC") e i relativi criteri e procedimenti per l'iscrizione e la valutazione delle richieste di iscrizione.

2. L'IPIC cataloga il patrimonio culturale immateriale e le pratiche tradizionali connesse alle tradizioni, alle conoscenze, alle pratiche, ai saper fare della comunità campana, così come definite dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003, ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare e ai sensi della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale si intende per:

- a) "patrimonio culturale immateriale" e/o "elemento culturale": le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il saper fare, gli usi sociali, i riti e momenti festivi collettivi, anche di carattere religioso, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità riconoscono in quanto parte del patrimonio culturale campano, trasmettendoli di generazione in generazione, costantemente ricreati in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia in quanto senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana;
- b) "salvaguardia": le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la trasmissione, in particolare attraverso un'educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale;
- c) "comunità": soggetti pubblici o privati e, ove appropriato, individui, che creano, mantengono e trasmettono il patrimonio culturale immateriale, e che partecipano attivamente alla sua gestione, purché senza scopo di lucro, ivi inclusi istituzioni, enti territoriali, università ed enti di ricerca, associazioni, fondazioni ed organizzazioni non governative;
- d) "direzione generale": la struttura amministrativa competente in materia di politiche culturali e turismo.

Articolo 3

IPIC - Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano

1. L'IPIC è composto dalle seguenti sezioni:

- a) Sezione dei Saperi, ivi inclusi tecniche e processi che identificano una particolare produzione artistica e/o artigianale legata alla storia e alle tradizioni identitarie di una comunità.
- b) Sezione delle Celebrazioni, ivi inclusi i riti, le feste e le manifestazioni popolari associati, alle feste popolari, anche religiose, ai cicli lavorativi, all'intrattenimento e ad altri momenti significativi e identitari della vita sociale di una comunità. Per gli Elementi da iscrivere a tale Sezione, l'istanza dovrà evidenziare, oltre gli aspetti devozionali religiosi, gli aspetti culturali, civici, e sociali e il senso di appartenenza territoriale e di partecipazione attiva delle comunità locali".
- c) Sezione delle Espressioni, ivi inclusi le tradizioni orali, le musiche tradizionali e i mezzi espressivi, incluso il linguaggio e le performance artistiche che caratterizzano l'identità di una comunità.
- d) Sezione della Cultura agro-alimentare, ivi incluse le pratiche legate alla tradizionale rurale, gastronomica ed enologica, le feste e le sagre come espressione identitaria di una comunità. Per gli elementi da iscrivere in tale sezione, l'istanza dovrà evidenziare gli aspetti culturali,

sociali e comunitari connessi alla trasmissione delle pratiche di produzione e di distribuzione, nonché le modalità di consumo del bene.

e) Sezione degli Spazi culturali, ivi inclusi i luoghi della cultura tradizionale dove sono costantemente ricreati, interpretati e vissuti elementi propri del patrimonio culturale immateriale.

Articolo 4

Criteri per l'iscrizione nell'Inventario

1. I soggetti richiedenti l'iscrizione di un elemento culturale nell'IPIC devono dimostrare la sussistenza dei seguenti criteri:

- a) storicità dell'elemento culturale, la cui pratica deve essere attestata almeno nei 50 anni precedenti la richiesta di iscrizione;
- b) persistenza di valori sociali e significati culturali correlati al valore identitario dell'elemento culturale;
- c) persistenza di momenti di trasmissione formale e informale;
- d) coinvolgimento delle giovani generazioni;
- e) rispetto della parità di genere nell'accesso all'elemento culturale;
- f) partecipazione attiva della comunità di riferimento nella messa in atto di azioni di salvaguardia e valorizzazione dell'elemento culturale.

Articolo 5

Procedura di Iscrizione

1. Al fine di iscrivere un elemento culturale nell'IPIC, le comunità trasmettono, nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 gennaio di ciascun anno seguente, l'istanza di iscrizione alla Direzione Generale per le Politiche culturali e il turismo esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

2. L'istanza di cui al comma 1, formulata secondo il modello pubblicato sul sito della Regione, è corredata, a pena di irricevibilità, dai seguenti documenti:

- a) identificazione del proponente;
- b) individuazione topografica della comunità di riferimento;
- c) denominazione e descrizione dell'elemento culturale;
- d) documentazione disponibile, adeguata alla natura dell'attività e del prodotto materiale in cui l'elemento culturale si sostanzia, (come ad es.: fotografie, disegni, video, filmati, registrazioni sonore, partiture, ecc.);
- e) relazione di accompagnamento della proposta che contenga ogni elemento utile alla sua descrizione accompagnata da eventuali riferimenti bibliografici.

3. Non sono ammissibili le istanze che richiedono l'iscrizione di elementi culturali (tecniche e processi) già sottoposti a registrazione (marchi, brevetti o diritto di autore) in base al Codice di proprietà industriale.

4. La Direzione Generale cura una specifica sezione del sito istituzionale della Regione in cui sono pubblicate la modulistica di istanza di iscrizione e le informazioni relative alle modalità di iscrizione, le sezioni dell'IPIC e i dossier dei singoli elementi culturali.

5. Ogni comunità proponente può avanzare richiesta di iscrizione fino ad un massimo di tre Elementi culturali, con l'obbligo di specificare, per ognuno di essi, a quale delle Sezioni riportate all' art.3 del presente Disciplinare, la richiesta debba essere iscritta.

Articolo 6

Comitato tecnico per il Patrimonio Culturale Immateriale Campano

1. Al fine di valutare le istanze di candidatura all'IPIC, è istituito, presso la Direzione generale, il Comitato tecnico per il Patrimonio Culturale Immateriale Campano (di seguito "Comitato").

2. Il Comitato è istituito con Decreto del Presidente della Giunta ed è composto da 3 esperti in salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, individuati tra esperti

dell'Università, due esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, e da due rappresentanti della Direzione generale. Il Comitato è presieduto dal Direttore Generale per le politiche culturali e il turismo.

3. Il Comitato:

- a) esamina le istanze di iscrizione all'IPIC, anche mediante audizione dei diretti interessati ovvero di esperti del settore;
- b) seleziona dall'IPIC gli elementi del patrimonio culturale immateriale da proporre per l'iscrizione nelle Liste del Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO secondo le procedure ordinarie previste dalla normativa vigente;
- c) monitora le azioni di salvaguardia e valorizzazione degli elementi culturali inserite nell'IPIC, nonché il mantenimento dei requisiti di iscrizione di tali elementi.

4. La struttura amministrativa regionale competente in materia assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, il supporto istruttorio al Comitato.

Articolo 7

Valutazione delle istanze di iscrizione

1. La Direzione generale accerta, entro il 31 marzo di ciascun anno, la regolarità formale dell'istanza e della documentazione a supporto. Laddove l'istanza non sia ricevibile per la carenza di requisiti formali, ne dà comunicazione al proponente assegnandogli un termine ulteriore di dieci giorni entro cui integrare l'istanza. Decorso infruttuosamente tale termine senza che il proponente abbia assolto la richiesta di integrazione ovvero nel caso in cui la documentazione integrativa non sia sufficiente a sanare l'irregolarità, l'istanza non è ammessa a valutazione.

2. Accertata la regolarità formale dell'istanza, la Direzione generale trasmette il dossier di candidatura al Comitato di cui all'articolo 6.

3. Ricevuta la documentazione, il Comitato, entro i successivi sessanta giorni, esprime al Direttore generale un motivato parere di merito circa l'iscrizione o il diniego di iscrizione dell'elemento culturale nell'IPIC.

4. Con proprio provvedimento, il Direttore generale, sulla base dell'istruttoria svolta dal Comitato, iscrive nell'IPIC gli elementi culturali valutati positivamente. In caso di parere negativo, l'istanza è rigettata.

5. Entro il 30 settembre di ciascun anno con decreto del Presidente della Giunta Regionale sono proclamati gli elementi culturali iscritti nell'IPIC.

Articolo 8

Effetti dell'iscrizione

1. L'IPIC ha funzione di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale campano ed è finalizzata alla diffusione della sua conoscenza. L'iscrizione dell'elemento culturale contribuisce a garantire visibilità e consapevolezza del significato di patrimonio culturale immateriale e a favorire il confronto, riflettendo la diversità culturale e la creatività dell'umanità.

2. L'iscrizione non costituisce titolo per la concessione di contributi né si configura come riconoscimento di diritti di uso esclusivo di contenuti o denominazioni in capo a singoli soggetti.

Articolo 9

Norme per la catalogazione e aggiornamento dell'inventario

1. Le sezioni dell'IPIC e le schede dei singoli elementi culturali, nonché le relative misure di salvaguardia sono aggiornate su istanza dei proponenti o su iniziativa degli uffici competenti.

2. Su istanza di parte o di iniziativa degli uffici, è possibile procedere ad una verifica della permanenza della sussistenza dei criteri di iscrizione. Agli esiti di tale verifica, la cui istruttoria è

curata dal Comitato di cui all'articolo 6, il Direttore generale adotta un provvedimento espresso di conferma o di cancellazione dall'IPIC.

3. Al fine di favorire la sua massima diffusione, all'interno del sito web istituzionale della Regione è pubblicato un link di collegamento al Centro di Catalogo Regionale (CRBC) attraverso il quale si potranno consultare, catalogare, studiare e implementare le schede di inventario (pre-catalogo) e con specifici accrediti le comunità potranno gestire, anche da remoto, l'attività di catalogazione e di aggiornamento.

4. La Direzione Generale competente può stipulare convenzioni e accordi con Amministrazioni pubbliche e con Università e Centri di ricerca scientifica, al fine di favorire la più ampia conoscenza del patrimonio culturale immateriale campano inserito nell'Inventario.

Articolo 10

Verifica impatto della disciplina

1. L' Ufficio competente effettua periodicamente una valutazione dell'impatto della presente disciplina, verificando:

- a) il grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento;
- b) l'eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti;
- c) le principali criticità emerse;
- d) l'eventuale necessità di misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione.

2. La verifica relativa ai succitati contenuti va operata con la puntuale esplicitazione degli indicatori presi a riferimento e delle fonti a supporto, incluse le risultanze di eventuali consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento. Gli esiti della verifica sono comunicati dalla Direzione Generale al Capo di Gabinetto del Presidente per le valutazioni di competenza.

3. La prima verifica di impatto è effettuata dopo un anno dall'entrata in vigore del presente disciplinare.